

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 56 CE — Normativa nazionale che assoggetta alla previa autorizzazione di una commissione speciale l'acquisizione di talune partecipazioni in imprese che esercitano attività regolamentate nel settore dell'energia

Dispositivo

1) *Avendo adottato le disposizioni del n. 1, secondo comma, della quattordicesima funzione della Commissione nazionale per l'energia prevista dall'undicesima disposizione addizionale, parte terza, n. 1, della legge 7 ottobre 1998, n. 34/1998, disciplinante il settore degli idrocarburi (Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos), come modificata dal Regio decreto legge 24 febbraio 2006, n. 4/2006 (Real Decreto-ley 4/2006), al fine di assoggettare a previa autorizzazione della Commissione nazionale per l'energia l'acquisizione di talune partecipazioni in imprese che esercitano determinate attività regolamentate nel settore dell'energia nonché l'acquisizione degli attivi necessari per svolgere tali attività, il Regno di Spagna ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 43 CE e 56 CE;*

2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

(¹) GU C 140 del 23.6.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln

(Causa C-226/07) (¹)

(Direttiva 2003/96/CE — Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Art. 14, n. 1, lett. a) — Esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità — Facoltà di tassazione per motivi di politica ambientale — Effetto diretto dell'esenzione)

(2008/C 223/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Flughafen Köln/Bonn GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Köln

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione di prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51) — Effetto diretto — Normativa nazionale che non esenta dall'accisa sugli oli minerali il gasolio utilizzato per la produzione di elettricità

Dispositivo

L'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, là dove prevede l'esenzione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità dalla tassazione prevista da tale direttiva, ha effetto diretto nel senso che esso può essere fatto valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali — per quanto riguarda il periodo di tempo durante il quale lo Stato membro interessato aveva ommesso di trasporre tale direttiva nell'ordinamento nazionale entro il termine prescritto — nell'ambito di una controversia, come quella della causa principale, tra il detto singolo e le autorità doganali di tale Stato al fine di evitare l'applicazione di una normativa nazionale incompatibile con tale disposizione e, pertanto, di ottenere il rimborso di un'imposta contraria a quest'ultima.

(¹) GU C 155 del 7.7.2007.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 luglio 2008
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-307/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/48/CEE — Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Mancato riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di farmacista specializzato in biologia medica — Mancata trasposizione)

(2008/C 223/24)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e P. Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentante: L. Fernandes, agente)